

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1494

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(DE MITA)

e dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(FERRI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(GAVA)

e col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(VASSALLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 DICEMBRE 1988

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1988,
n. 551, recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale
carenza di disponibilità abitative

ONOREVOLI SENATORI. - L'accluso decreto, del quale si chiede la conversione, è finalizzato alla regolamentazione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio degli immobili urbani, sospesa sino al 31 dicembre 1988.

Il motivo di fondo del provvedimento è quello di iniziare - dal 1° gennaio 1989 - l'esecuzione degli sfratti, anche se in maniera da esorcizzare ogni traumaticità conseguente all'elevato numero degli stessi.

In questo senso l'azione è agevolata da precedenti esperienze che hanno consentito di avviare il governo dell'emergenza abitativa attraverso una serie di azioni sincroniche tali da ridurre la drammaticità conseguente all'esecuzione degli sfratti. A tal fine, si ricordano le misure messe in atto dalla legge n. 899 del 1986, quali, ad esempio, l'istituzione della commissione prefettizia per il parere circa i criteri da utilizzare nell'impiego della forza pubblica. Nell'ambito di tali esperienze, pur meglio specificandole, l'attuale decreto-legge comunque si muove.

A questo fine, per una generale ottimizzazione di un insieme di meccanismi già sperimentati, da raggiungere attraverso misure e iniziative di carattere amministrativo, l'articolo 1 del decreto prevede la sospensione degli sfratti sino al 30 aprile 1989, nonchè, per i comuni terremotati della Campania e della Basilicata e per quelli colpiti da eventi considerati di eccezionale calamità, tenuto conto dei notevoli problemi abitativi, sino al 31 dicembre 1989.

Si è reputato utile innovare la tradizionale dizione che disponeva la sospensione dei «provvedimenti di rilascio» per poi prevedere talune eccezioni (morosità, recesso, eccetera), individuando in maniera precisa sul piano tecnico-giuridico i titoli che vengono sospesi e che sono quelli per «finita locazione». Cessano così tutti i dubbi che si erano posti con riguardo a taluni titoli (come, ad esempio, i verbali di conciliazione) e si esclude, del pari, la sospensione per i rilasci derivanti da

particolari situazioni (fine del rapporto per cessazione del rapporto di lavoro, occupazione senza titolo, assegnazione della casa coniugale ad uno dei coniugi nel caso di separazione, provvedimenti di autotutela della Pubblica amministrazione, eccetera).

Con l'articolo 2 si è stabilita la decadenza dalla sospensione qualora, pur essendo il titolo per «finita locazione», il conduttore abbia abbandonato l'alloggio, abbia comunque la disponibilità non precaria di altro alloggio, ometta di corrispondere quanto dovuto a titolo di indennità di occupazione o per oneri condominiali.

Le prime due previsioni tendono ad evitare che il titolo resti ineseguito pur non essendovi alcuna esigenza abitativa del conduttore da tutelare; la terza - che presenta nella pratica una certa frequenza - intende ovviare alla possibilità che il conduttore ometta di versare l'importo corrispondente al canone nel periodo di «occupazione», senza che il locatore possa ottenere il rilascio del bene, potendosi limitare solo ad agire (attraverso decreto ingiuntivo) per il pagamento della somma.

Si è ritenuto opportuno prevedere un subprocedimento estremamente sommario; sarà il giudice dell'esecuzione che determinerà la necessità o meno - anche sulla base della documentazione che il locatore-ricorrente alleggerà al ricorso (ad esempio, nel caso di mancato pagamento dell'indennità di occupazione sarà sufficiente il decreto aggiuntivo per la relativa somma) - di convocare le parti per avere i necessari chiarimenti, ovvero svolgere accertamenti di polizia (così nel caso di assunto definitivo abbandono dell'immobile).

Per garantire l'esecutato si è creduto opportuno prevedere l'opposizione al provvedimento del giudice, da attuarsi attraverso il meccanismo degli articoli 617 e 618 del codice di procedura civile.

Siffatta scelta deriva dalla constatazione che il titolo esecutivo resta sempre quello per «finita locazione» (e su di esso non si è voluto

incidere per evitare di sfiorare l'articolo 24 della Costituzione) e che la norma sulla sospensione e sulle sue eccezioni attua un meccanismo che incide solamente sulle modalità di rilascio. Inoltre, l'opposizione agli atti esecutivi - almeno secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza - non sospende l'esecuzione; sicchè la scelta adottata serve ad eliminare la possibilità di opposizioni meramente pretestuose. Infine si è preferito optare per una procedura particolarmente breve, consentendo una opponibilità entro il termine dei cinque giorni di cui all'articolo 617 del codice di procedura civile.

È del tutto chiaro che, in tale situazione, il decreto del pretore dichiarerà che esiste una delle situazioni previste per la decadenza dalla disposta sospensione *ex lege*. Potendo tuttavia le stesse situazioni verificarsi successivamente al periodo di sospensione - ed essendo esse rilevanti ai fini della graduazione dell'assistenza della forza pubblica - resta previsto (al comma 3 dell'articolo 2) che il provvedimento in questione potrà essere posto in essere anche successivamente; in questo caso il provvedimento del giudice non sarà una declaratoria di decadenza dalla sospensione (che ormai non esiste più) bensì di accertamento che si è verificata una delle situazioni considerate, e tale accertamento sarà fatto valere per la «priorità» indicata all'articolo 3.

L'articolo 3 prevede che l'assistenza della forza pubblica dal 1° maggio 1989 venga data con priorità ai casi in cui, pur essendo il titolo per «finita locazione», il locatore alleggi una dichiarazione (che, se mendace, comporta l'applicabilità dell'articolo 495 del codice penale) nella quale affermi la necessità di destinare l'immobile ad abitazione propria, del coniuge, dei figli o dei destinatari e la non disponibilità di altro immobile idoneo alla bisogna.

Nel presupposto che siffatto meccanismo consenta, nel corso del 1989, di smaltire le esecuzioni che comportano il maggiore conflitto tra le parti, è stabilito che il prefetto - sentita la commissione già prevista da precedente normativa (legge n. 899 del 1986), che viene integrata nella composizione - determini i criteri per l'assistenza della forza pubblica, calibrandola in maniera tale che le esecuzioni

per «finita locazione» (ormai per così dire «pura») siano portate a termine nell'arco di quattro anni.

L'articolo 4 sostituisce, nei comuni dichiarati a tensione abitativa, le commissioni già previste dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, con strutture di più articolata e vasta competenza, in cui fondamentale risulta il ruolo delle parti sociali nonché quello di una serie di operatori tecnico-economici del settore delle costruzioni.

L'articolo 5 stabilisce che la commissione fornisca periodicamente al prefetto il parere circa i criteri da utilizzare per l'impiego della forza pubblica sulla base della generale situazione abitativa della provincia. Quindi, non un parere reso *una tantum* ma - proprio dall'esperienza nata dal funzionamento di alcune commissioni - un'attività, continuativa nel tempo, di supporto all'azione del prefetto presso cui convergono un insieme di dati conoscitivi del settore.

Si va compiutamente delineando l'ipotesi che vede il prefetto come il punto di riferimento centrale della gestione complessiva delle situazioni di emergenza abitativa in sede locale.

La norma che si abroga con l'articolo 6 prevedeva che, nelle zone terremotate, il giudice della cognizione potesse fissare il termine di rilascio, ai sensi dell'articolo 56 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nel termine di due anni (anzichè di uno, come stabilito in via ordinaria).

Per una razionalizzazione della complessiva normativa e, soprattutto, in considerazione che le zone in questione sono state dall'articolo 1 equiparate a quelle ad alta tensione abitativa, è sembrato indispensabile eliminare dall'ordinamento anche, al fine di evitare confliggenti valutazioni ed interpretazioni, la norma indicata, realizzando così l'equiparazione delle situazioni anche ai fini processuali.

Per titoli esecutivi afferenti alla finita locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo, l'articolo 7 prevede una nuova sospensione di un anno, limitandola tuttavia alle attività commerciali, professionali, artigianali, turistiche ed alberghiere, cioè le ipotesi contemplate dall'articolo 27 della legge n. 392 del 1978, escludendo i casi disciplinati dal successivo

articolo 42 (che riguardano le attività assistenziali, culturali, sindacali, eccetera).

Per questo anno di sospensione è stabilito che l'indennità di occupazione deve essere pari al doppio dell'ultimo canone corrisposto (si tratta, infatti, delle «vecchie» locazioni, il cui corrispettivo risente ancora della legislazione vincolistica ed è lontano dai canoni correnti di mercato).

In tema di esecuzione dei provvedimenti di rilascio, una delle questioni che innesca una vasta litigiosità è quella relativa all'indennità dell'avviamento spettante al commerciante che deve rilasciare l'immobile e per il quale il relativo importo è sovente necessario proprio per realizzare il trasferimento altrove della propria attività.

Ai fini di ovviare alle difficoltà di accertamento di un siffatto credito del conduttore e, nel contempo, porre fine ad una ampia

litigiosità, è parso utile, con l'articolo 9, che le parti quantifichino le loro pretese. Ciò, a prescindere da considerazioni più generali di aderenza al nostro sistema processuale (ad esempio, l'articolo 88 del codice di procedura civile che prevede il dovere di «lealtà e probità»), comporta sul piano concreto che le parti stesse potrebbero concordare modalità e termini per il rilascio spontaneo dell'immobile, reso invece impossibile dalla pendenza del giudizio sulla quantificazione dell'indennità in parola.

Insomma il commerciante molte volte ha egli stesso interesse a cogliere occasioni che si presentino sul mercato per trasferire altrove la propria attività; tale suo interesse però non può essere realizzato perché non ha denaro liquido, né può utilizzare l'indennità che la controparte non è disposta a versargli nella somma che quello richiede.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative.

Decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1988

Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di regolamentare le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio degli immobili urbani, tenuto conto anche della eccezionale carenza di disponibilità abitative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 dicembre 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. L'esecuzione delle sentenze di condanna al rilascio di immobili urbani di proprietà privata e pubblica, adibiti ad uso di abitazione, per cessazione del contratto alla scadenza, nonchè l'esecuzione delle ordinanze di convalida di licenza o di sfratto di cui all'articolo 663 del codice di procedura civile e di quelle di rilascio di cui all'articolo 665 del codice di procedura civile per finita locazione relativa a detti immobili, è sospesa sino al 30 aprile 1989:

a) nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonchè nei comuni con gli stessi confinanti;

b) nei seguenti capoluoghi di provincia, di cui all'allegato A della delibera CIPE 30 maggio 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 19 giugno 1985: Agrigento, Ancona, Aosta, Arezzo, Avellino, Benevento, Bergamo, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Campobasso, Caserta, Chieti, Cremona, Ferrara, Foggia, Grosseto, Imperia, L'Aquila, La Spezia, Latina, Lecce, Livorno, Mantova, Massa Carrara, Matera, Messina, Modena, Novara,

Nuoro, Padova, Parma, Pavia, Perugia, Pescara, Pisa, Potenza, Reggio Calabria, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Taranto, Trapani, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Verona, Vicenza e Viterbo;

c) nei comuni di cui alla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 152, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 1987, non compresi nelle lettere a) e b).

2. Nei comuni terremotati della Campania e della Basilicata, anche se compresi nelle lettere a), b) e c) del comma 1, nonchè nei comuni per i quali sia intervenuta dichiarazione di calamità naturale di particolare gravità, espressa con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, i cui effetti siano ancora in corso, la sospensione ha effetto sino al 31 dicembre 1989.

Articolo 2.

1. La sospensione dell'esecuzione dei titoli di cui all'articolo 1 non si applica qualora il conduttore:

- a) abbia abbandonato l'immobile;
- b) abbia comunque la disponibilità non precaria di altro alloggio;
- c) versi in stato inadempimento, sopravvenuto alla scadenza del contratto, agli obblighi di cui all'articolo 1591 del codice civile, anche se riferito agli oneri accessori, quando l'importo complessivo non pagato superi quello di due mensilità del canone.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il pretore competente, ai sensi dell'articolo 26 del codice di procedura civile, su ricorso del locatore e, ove ne ravvisi la necessità, disposti accertamenti di polizia e sentite le parti, dichiara la decadenza dalla sospensione con decreto, avverso il quale è ammessa opposizione, alla quale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 617 e 618 del codice di procedura civile.

3. Successivamente alle scadenze del periodo di sospensione, di cui al comma 1 dell'articolo 1, il pretore, con le stesse modalità di cui al comma 2, dichiara la sussistenza di una delle ipotesi ivi contemplate.

Articolo 3.

1. Ai fini dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, di cui all'articolo 1, dal 1° maggio 1989 l'assistenza della forza pubblica avverrà secondo criteri stabiliti dal prefetto, in relazione a quanto indicato dalla commissione di cui all'articolo 4.

2. Nell'ambito dei criteri di cui al comma 1 dovrà essere data la priorità alle esecuzioni dei titoli relativi ai casi indicati dall'articolo 2.

3. È assicurata inoltre la priorità qualora il locatore, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da notificare al conduttore e da compilare secondo il modello allegato al presente decreto, affermi sotto la propria responsabilità di avere urgente necessità di adibire l'immobile locato ad uso abitativo proprio, del coniuge, dei genitori o dei figli. Nella dichiarazione deve essere specificato il motivo dell'urgente necessità e la circostanza che il locatore non ha la disponibilità, nel comune di residenza o in comune

confinante, di altri alloggi idonei ad ovviare alla necessità medesima. Qualora la necessità riguardi il coniuge, i genitori o i figli, la dichiarazione, con le modalità suddette, deve essere resa anche dalle persone cui l'alloggio è destinato. In caso di dichiarazione mendace si applica l'articolo 495 del codice penale.

4. Il locatore che, nel termine di 90 giorni dall'avvenuta consegna, non abbia adibito, senza giustificato motivo, l'immobile ad abitazione propria, del coniuge, dei genitori o dei figli, è tenuto al rimborso delle spese di trasloco e degli altri oneri sopportati dal conduttore e al risarcimento del danno, in misura non inferiore a 48 mensilità del canone, determinato ai sensi degli articoli da 12 a 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Qualora, a seguito dell'esecuzione del provvedimento di rilascio, l'esecutato sia ospitato a spese del comune, il risarcimento, nella misura delle spese effettivamente sostenute, compete al comune stesso, che provvede alla riscossione con il procedimento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

5. Per i residui provvedimenti di rilascio di cui all'articolo 1, la cui esecuzione non sia contemplata nei commi 2, 3 e 4, l'assistenza della forza pubblica deve essere concessa entro un periodo non superiore a 48 mesi con decorrenza non successiva al 1° gennaio 1990.

Articolo 4.

1. Nelle province comprendenti i comuni indicati all'articolo 1, comma 1, le commissioni previste all'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, sono sostituite da commissioni così composte:

- a) dal prefetto, o da un suo delegato, che la presiede;
- b) dal sindaco, o da un suo delegato, di ciascun comune interessato;
- c) da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni degli inquilini e dai proprietari maggiormente rappresentative a livello nazionale, designato dalle rispettive organizzazioni;
- d) dal presidente dell'Istituto autonomo case popolari;
- e) da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, designato dalle rispettive organizzazioni;
- f) da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali degli imprenditori maggiormente rappresentative a livello nazionale, designato dalle rispettive organizzazioni;
- g) da un rappresentante degli enti assicurativi e previdenziali;
- h) da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei costruttori edili.

Articolo 5.

1. La commissione di cui all'articolo 4 fornisce periodicamente al prefetto il parere relativamente ai criteri per l'impiego della forza pubblica nella esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili urbani ad uso abitativo, tenuto conto della generale situazione abitativa della provincia e delle richieste di esecuzione presentate all'ufficiale giudiziario.

Articolo 6.

1. Con decorrenza dal 1° maggio 1989 è abrogata la disposizione di cui all'articolo 2-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 456.

Articolo 7.

1. L'esecuzione delle sentenze di condanna al rilascio di immobili urbani di proprietà privata e pubblica, adibiti ad una delle attività indicate all'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, per cessazione del contratto alla scadenza del periodo transitorio di cui alla legge suddetta e successive modificazioni, nonché delle ordinanze di convalida di licenza o di sfratto di cui all'articolo 663 del codice di procedura civile e di quelle di rilascio di cui all'articolo 665 del codice di procedura civile per finita locazione alla scadenza del medesimo periodo e relativa a detti immobili, è sospesa sino al 31 dicembre 1989.

2. Per il periodo di sospensione la somma dovuta ai sensi dell'articolo 1591 del codice civile è pari all'ultimo canone corrisposto, aumentato del 100 per cento.

Articolo 8.

1. In caso di inadempimento, sopravvenuto alla scadenza del contratto, agli obblighi di cui all'articolo 7, si applica il comma 2 dell'articolo 2.

Articolo 9.

1. All'articolo 34 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nel giudizio relativo alla spettanza ed alla determinazione dell'indennità per la perdita dell'avviamento, le parti hanno l'onere di quantificare specificatamente la entità della somma reclamata o offerta e la corresponsione dell'importo indicato dal conduttore consente, salvo conguaglio all'esito del giudizio, l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile».

Articolo 10.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1988.

COSSIGA

DE MITA - FERRI - GAVA - VASSALLI

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO
(previsto dall'articolo 3)

DICHIARAZIONE DI URGENTE NECESSITA DA ALLEGARE AL TITOLO ESECUTIVO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|-------|---------|--------|----------|---------------------|---|---------|--|--|--|--|--|--------|--|------|--|------|--|--|--|--|--|
| QUADRO A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 5px 20px;">A - PROVVEDIMENTO DI RILASCIO</div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>In relazione alla</p> <p>convalida di licenza <input type="checkbox"/></p> <p>convalida di sfratto <input type="checkbox"/></p> <p>ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c. <input type="checkbox"/></p> <p>sentenza <input type="checkbox"/></p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Emessa in data</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px; display: inline-block;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px; display: inline-block;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px; display: inline-block;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px; display: inline-block;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px; display: inline-block;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px; display: inline-block;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px; display: inline-block;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px; display: inline-block;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px; display: inline-block;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px; display: inline-block;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-size: small;">giorno</td> <td></td> <td style="text-align: center; font-size: small;">mese</td> <td></td> <td style="text-align: center; font-size: small;">anno</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | | | | | | | | | | | | | | giorno | | mese | | anno | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| giorno | | mese | | anno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>dal</p> <p style="text-align: center; font-size: x-small;">(specificare l'organo giurisdizionale che ha emesso il provvedimento)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>di</p> <table style="margin-left: 40px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">COMUNE</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">PROV.</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;"> <table style="margin: 0 auto;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 15px; height: 15px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 15px; height: 15px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 15px; height: 15px;"></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> | | | | | COMUNE | PROV. | | <table style="margin: 0 auto;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 15px; height: 15px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 15px; height: 15px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 15px; height: 15px;"></td> </tr> </table> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMUNE | PROV. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table style="margin: 0 auto;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 15px; height: 15px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 15px; height: 15px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 15px; height: 15px;"></td> </tr> </table> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>con la quale è stato disposto il rilascio per finita locazione per il</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px; display: inline-block;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px; display: inline-block;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px; display: inline-block;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px; display: inline-block;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px; display: inline-block;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px; display: inline-block;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px; display: inline-block;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px; display: inline-block;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px; display: inline-block;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px; display: inline-block;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-size: small;">giorno</td> <td></td> <td style="text-align: center; font-size: small;">mese</td> <td></td> <td style="text-align: center; font-size: small;">anno</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | | | | | | | | | | | | | | giorno | | mese | | anno | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| giorno | | mese | | anno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>dell'immobile sito in</p> <table border="1" style="margin-left: 40px; width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center; font-size: x-small;"> <tr> <td style="width: 25%;">COMUNE</td> <td style="width: 25%;">FRAZIONE</td> <td style="width: 25%;">VIA E NUMERO CIVICO</td> <td style="width: 10%;">SCALA</td> <td style="width: 15%;">INTERNO</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | | | | COMUNE | FRAZIONE | VIA E NUMERO CIVICO | SCALA | INTERNO | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMUNE | FRAZIONE | VIA E NUMERO CIVICO | SCALA | INTERNO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>con ultima fissazione del rilascio per il</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px; display: inline-block;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px; display: inline-block;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px; display: inline-block;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px; display: inline-block;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px; display: inline-block;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px; display: inline-block;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px; display: inline-block;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px; display: inline-block;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px; display: inline-block;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px; display: inline-block;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-size: small;">giorno</td> <td></td> <td style="text-align: center; font-size: small;">mese</td> <td></td> <td style="text-align: center; font-size: small;">anno</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | | | | | | | | | | | | | | giorno | | mese | | anno | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| giorno | | mese | | anno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(segue QUADRO B)

1.2. Urgente necessità non derivante da provvedimento di rilascio

trasferimento

matrimonio

condizioni di salute

coabitazione

altro

Descrivere analiticamente la situazione indicata:

.....

.....

.....

.....

c - DISPONIBILITÀ DI ALTRO ALLOGGIO (*)

NO Nel comune di residenza del dichiarante locatore ovvero della persona cui deve essere destinato l'immobile

NO In comune confinante

SI Ma l'immobile non è idoneo ad ovviare alla urgente necessità

In caso di risposta affermativa specificare:

| | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| COMUNE | FRAZIONE | PROVINCIA |
| | | <input type="checkbox"/> |
| VIA E NUMERO CIVICO | SCALA | INTERNO |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Motivo della non utilizzabilità dell'immobile o altra situazione particolare:

.....

.....

.....

(*) Nel caso di più alloggi compilare una scheda per ciascun alloggio

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| QUADRO C | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|-------------|--------------------------|----------|--------------------------|----------|--------------------------|----------|--------------------------|--------|------|------|--|--|--|--|
| Da compilare solo in caso di dichiarazione già resa ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 899. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A - Dichiarazione di urgente necessità resa ai sensi dell'articolo 3 del D.L. 29 ottobre 1986, n. 708, convertito dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, in data <table style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">giorno</td> <td style="text-align: center;">mese</td> <td colspan="5" style="text-align: center;">anno</td> </tr> </table> | | | | | | | | | | giorno | mese | anno | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| giorno | mese | anno | | | | | | | | | | | | | | |
| B - Motivo dell'urgente necessità. Destinare il sopraindicato immobile ad abitazione del <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>dichiarante</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>coniuge</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>genitore</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>figlio a</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> | | dichiarante | <input type="checkbox"/> | coniuge | <input type="checkbox"/> | genitore | <input type="checkbox"/> | figlio a | <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| dichiarante | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | |
| coniuge | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | |
| genitore | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | |
| figlio a | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | |
| C - Concessione assistenza della forza pubblica <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI per il <table style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">giorno</td> <td style="text-align: center;">mese</td> <td colspan="5" style="text-align: center;">anno</td> </tr> </table> | | | | | | | | | | giorno | mese | anno | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| giorno | mese | anno | | | | | | | | | | | | | | |
| Il sottoscritto, consapevole della responsabilità che, anche in relazione al disposto dell'art. 495 c.p., assume in caso di dichiarazione mendace, dichiara che quanto contenuto nel <table style="margin-left: 20px; margin-top: 10px;"> <tr> <td>Quadro A</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Quadro B</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Quadro C</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Quadro D</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> corrisponde a verità. <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <i>Il dichiarante-locatore</i> (firma) </div> | | Quadro A | <input type="checkbox"/> | Quadro B | <input type="checkbox"/> | Quadro C | <input type="checkbox"/> | Quadro D | <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| Quadro A | <input type="checkbox"/> | Quadro B | <input type="checkbox"/> | Quadro C | <input type="checkbox"/> | Quadro D | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | |
| (spazio per autentica della firma) | | | | | | | | | | | | | | | | |

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE, E RELAZIONI - DOCUMENTI

(segue QUADRO D)

Motivo della non utilizzabilità dell'immobile.

.....
.....
.....

(*) Nel caso di più alloggi compilare una scheda per ciascun alloggio

Il sottoscritto, consapevole della responsabilità che, anche in relazione al disposto dell'art. 495 c.p., assume in caso di dichiarazione mendace, dichiara di avere urgente necessità di destinare l'immobile indicato nel quadro A ad abitazione propria. All'uopo conferma la situazione di urgente necessità descritta dal dichiarante locatore

(cognome e nome)

nel quadro B il sottoscritto dichiara, inoltre, che quanto contenuto nel quadro D, da lui compilato, corrisponde a verità

Il dichiarante beneficiario

.....
(firma)

(spazio per l'autentica della firma)